

ISTITUTO DELL'ESONERO DAL SERVIZIO

# Un'opportunità non compresa

Giuseppe Torzi  
Segreteria Nazionale SIVeMP

L'esonero dal Servizio, una possibilità per i dipendenti pubblici, è stato prorogato al triennio 2012-2014

**L** Istituto dell'Esonero dal Servizio, salvo diversa previsione normativa in ambito regionale, non opera nei confronti del personale del SSN. L'estensione dell'applicazione di tale Istituto ai dirigenti medici e veterinari delle ASL potrebbe rappresentare, oltre che una opportunità di uscita dal mondo del lavoro, anche una delle possibili soluzioni al problema degli esuberanti del personale determinato dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie a seguito dei piani di rientro. L'art.72 del decreto legge 112/2008,

ha introdotto il nuovo Istituto dell'Esonero dal Servizio che ha come obiettivo la progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici.

L'esonero consiste nella sospensione dal servizio per un periodo massimo di 5 anni e possono chiederlo coloro che hanno maturato almeno 35 anni di anzianità di servizio, indipendentemente dalla età anagrafica dei richiedenti. La procedura di utilizzo dell'esonero era valida solo fino al 2011.

Con l'entrata in vigore del decreto milleproroghe (L. 26 febbraio 2011, n. 10), la possibilità per i dipendenti pubblici che stanno maturando i 40 anni di contributi di richiedere la sospensione dal servizio nei 5 anni antecedenti la maturazione del requisito viene prorogata al triennio 2012-2014. Il collocamento in posizione di esonero viene disposto dall'amministrazione previa istanza del dipendente interessato, da presentare entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda è irrevocabile. La previsione di tale termine deriva dalla circostanza che l'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative. Nella valutazione delle domande l'amministrazione dovrà porre evidenza prioritaria ai soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica e di razionalizzazione delle strutture che comportano una riduzione di personale dirigenziale e non (dipendenti appartenenti a posizioni

## 6° Congresso Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Brescia, 6-7 ottobre 2011

Il CISO-Veterinaria terrà agli inizi di ottobre il suo sesto congresso nazionale a Brescia, ospite la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, che pubblica nella sua collana di libri tutti gli atti dei congressi.

Il primo si svolse nel 1990 e il quarto, che ebbe luogo nella nuova Facoltà torinese di Grugliasco, fu anche Congresso Mondiale della WAHVM che riunisce tutti i cultori della disciplina a livello internazionale.

La storia non fa parte in Italia del *curriculum* universitario, ma riscuote un crescente interesse con motivazioni puramente culturali che arricchiscono il professionista. Nella prossima edizione sono stati proposti quattro temi:

- L'unità d'Italia e la Medicina Veterinaria
- Le trasformazioni del linguaggio della Medicina Veterinaria
- Indagine storica sul morso del cavallo
- La veterinaria militare nelle colonie

Vi è anche una sessione a tema libero. Le più importanti notizie sul congresso, sul programma e sugli aspetti organizzativi si trovano nel sito: [vicongresso.altervista.org](http://vicongresso.altervista.org)

Informazioni sugli aspetti scientifici e sulle ricerche di argomento storico si possono chiedere al Prof. Marco Galloni, della Facoltà di Torino, l'attuale presidente del CISO Veterinaria, una società scientifica attiva, ma molto informale: [marco.galloni@unito.it](mailto:marco.galloni@unito.it)

per le quali, si prevede un diverso fabbisogno funzionale e una conseguente riduzione dei posti in pianta organica). La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino a un massimo di cinque anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l'amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse e accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera. L'esonero dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. È consentito - ed anzi incentivato - lo svolgimento dell'attività di volontariato. Infatti, è previsto che: *«Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, e altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento»*. In tale caso la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal 50% al 70% nel presupposto che l'attività svolta sia prestata a titolo gratuito. Tale circostanza dovrà naturalmente risultare dalla documentazione prodotta dal dipendente interessato al momento

della produzione della domanda di esonero o nel corso dell'esonero stesso (se si intende iniziare l'attività successivamente). Poiché il periodo di esonero è utile ai fini della pensione nonché del trattamento di fine servizio, durante tale periodo il versamento dei contributi agli enti previdenziali deve essere effettuato sulle retribuzioni che ciascun dipendente avrebbe percepito, per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

I destinatari di tale disposizione sono i dipendenti delle amministrazioni statali, agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Università, Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70 comma 4, del D.L.vo 30/03/2001 n.165. È escluso il personale della scuola.

A fronte delle incertezze interpretative sorte a seguito delle numerose richieste di usufruire di quanto stabilito da tale normativa da parte dei dipendenti delle ASL, sono state presentate due interrogazioni parlamentari al Ministro della Funzione Pubblica (Interrogazioni: 5-00808 Gnechi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008. e) 5-00913 Cazzola: applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112).

Di seguito si riporta la risposta di chiarimento del Ministro Brunetta: *«In relazione al primo dei profili sopra richiamati, oggetto dell'interrogazione in commento, con la quale, infatti, si domandano delucidazioni in merito all'ambito di applicazione soggettiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 72 - la predetta circolare chiarisce che le amministrazioni che possono dare applicazione all'Istituto dell'Esonero dal Servizio sono soltanto quelle espressamente individuate dal richiamato comma 1, senza che sia possibile*

*operare una interpretazione estensiva della norma medesima. Ciò anche in considerazione degli inderogabili obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore ha inteso conseguire con il provvedimento citato. Pertanto, le Aziende sanitarie locali - in quanto non esplicitamente indicate dalla legge - non possono ritenersi destinatarie della disposizione in esame. E infatti, laddove la legge ha voluto ricomprendere anche le Aziende in questione nel novero degli Enti destinatari della disciplina da essa recata lo ha fatto espressamente; è il caso del comma 11 del medesimo articolo 72 che, riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, ha richiamato esplicitamente l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il quale, a sua volta, include tra le amministrazioni ivi previste anche le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale.*

***In ogni caso - essendo le ASL Enti del Servizio Sanitario Nazionale deputati ad organizzare l'assistenza sanitaria in ambito territoriale - la valutazione relativa alla eventuale estensione della citata norma al personale di tali aziende, deve necessariamente essere rimessa, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, alla valutazione delle Regioni che possono, quindi, recepire il principio previsto dal citato comma 1, dell'articolo 72, nell'ambito della propria normativa»*.**

Infatti, la Regione Piemonte ha inteso cogliere questa opportunità e con la Legge Regionale n. 22 del 06/08/2009 *«Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane»* ha previsto, per gli anni 2009 e 2010, l'applicazione dell'esonero del servizio anche al personale dipendente della aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, previa emanazione di indirizzi applicativi da parte della Giunta regionale finalizzati all'effettiva riduzione della spesa del personale. Anche la scelta è stata limitata al comparto.